

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DAL CANTON** Maria Pia, **LIMONI**, **BERNARDINETTI**, **BISANTIS**, **BONADIES**, **BRUSASCA**, **COLLEONI**, **DE ZAN**, **GIRAUDO**, **LA PENNA**, **MANIRONI**, **MAZZAROLLI**, **PECORARO**, **PERRINO**, **SAMMARTINO**, **SPIGAROLI**, **ZUGNO**
e **DE MARZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GIUGNO 1968

Agevolazioni fiscali in favore delle famiglie numerose

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto; l'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, stabiliva per i capi di famiglie numerose (7 e più figli a carico), la riduzione proporzionale dei redditi accertati, in modo da mandare esente un reddito complessivo di lire 100.000, dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile, nonchè dalla imposta comunale sull'industria, commerci, arti e professioni (e relativa addizionale provinciale), imposta camerale, sovrimposta sui terreni e sui fabbricati (e relative sovrimposte provinciali), imposte sui redditi agrari e imposta comunale di famiglia, normalmente commisurate sullo stesso imponibile.

Tale limite di esenzione venne successivamente elevato a lire 200.000, con l'articolo 6 del decreto-legge presidenziale 27 giugno 1946, n. 87, e a lire 500.000, con l'articolo 9 del decreto-legge 1° settembre 1947, n. 892.

Dopo dieci anni la quota esente è stata aggiornata e portata a lire 4.000.000, con l'articolo 32 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e, successivamente, elevata a lire 5.000.000, con l'articolo 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551, il quale, a tal fine, modificava gli

articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, ove risultavano inserite le relative norme agevolative.

Queste due ultime leggi — a differenza delle precedenti con cui le maggiorazioni della quota esente erano state disposte per tutti i tributi elencati nel citato articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, istitutivo delle agevolazioni prefate — contengono un riferimento esplicito alla sola imposta di ricchezza mobile e quindi, per gli altri tributi sopra ricordati, la quota esente per le famiglie numerose non ha subito aggiornamenti ed è rimasta ancorata al limite di lire 500.000, a suo tempo stabilito dal citato decreto-legge 1° settembre 1947, n. 892.

Consegue che, per le agevolazioni alle famiglie numerose, mentre in materia di tributi erariali si ha una quota esente di lire 5.000.000 (cinque milioni), in materia di tributi locali tale quota è rimasta ancorata a lire 500.000 (cinquecentomila).

A questo punto non occorrono molte parole per rilevare il grave disagio che ne de-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riva alle famiglie interessate per tale diverso e sproporzionato trattamento.

Per la verità molti comuni per l'imposta di famiglia cercano di contemperare il più possibile tale iniquità, attenuando l'accertamento del relativo imponibile.

Ma ciò genera altre sperequazioni insite nell'inevitabile differente metro praticato da comune a comune, a seconda della maggiore o minore sensibilità degli amministratori in ordine all'addotta esigenza perequativa.

Ora, al fine di regolare in modo uniforme la materia, di convalidare legislativamente l'apprezzabile operato dei predetti comuni e, soprattutto, per rimuovere una palese anomalia di trattamento con ripercussione certamente ingenerosa per le famiglie interessate, abbiamo ritenuto doveroso presentare questo disegno di legge nella formulazione che segue, confidando nella benevola adesione e nell'appoggio di tutti i colleghi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per le agevolazioni tributarie a favore delle famiglie numerose i limiti ed i presupposti previsti dagli articoli 161 e 163 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificati dall'articolo 10 della legge 27 giugno 1961, n. 551, si applicano alle analoghe esenzioni di cui all'articolo 1 della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e successive modificazioni.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.